

REGOLAMENTO (CE) N. 1518/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per il vermut

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/1993 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea ⁽²⁾, approvato con decisione 2006/930/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede l'apertura di un contingente tariffario erga omnes per il vermut. Detto contingente deve essere aperto.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, stabilisce le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. È opportuno disporre che il contingente tariffario aperto dal presente regolamento sia gestito conformemente a tali regole.

- (3) Conformemente agli impegni assunti dalla Comunità europea in virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere, è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un contingente tariffario annuale (numero d'ordine 09.0098) di 13 810 hl (erga omnes) ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità di vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri e con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 18 % vol, della sottovoce 2205 90 10, con un dazio contingente di 7 EUR/hl.

Articolo 2

Il contingente tariffario annuale di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 355 del 15.12.2006, pag. 92.

⁽³⁾ GU L 355 del 15.12.2006, pag. 91.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).